

## Art. 14.

Con Reale Decreto sarà stabilito il perimetro del bacino idrologico delle sorgenti del Sele.

I terreni in esso compresi, che non siano sottoposti al vincolo forestale, giusta la legge 20 giugno 1877, rimangono vincolati per gli effetti della presente legge, e potranno essere sottoposti a speciali norme da determinarsi per regolamento.

**Presidente.** Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Capaldo.

Ne ha facoltà.

**Capaldo.** Nella relazione della Commissione vi sono poche parole con le quali si raccomanda al Governo del Re la condizione speciale del comune di Bagnoli Irpino. Si legge infatti nella relazione: « La Commissione confida che il Governo vorrà tener conto delle peculiari condizioni del comune di Bagnoli Irpino, il quale trae la principale risorsa del suo bilancio dai tagli dei boschi, e ha sostenuto un'ingente spesa per la costruzione di una strada rotabile destinata a facilitare il trasporto del legname. »

Ora io desidererei dall'onorevole ministro una parola che mi assicuri che egli terrà in benevolo conto questo voto della Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Balenzano ministro dei lavori pubblici.

**Balenzano, ministro dei lavori pubblici.** Il ministro non può che adempiere al suo dovere di tenere in considerazione una raccomandazione che viene da una Commissione parlamentare.

Quindi non posso che dichiarare che la esaminerò.

**Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 14.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

## Art. 15.

In qualunque caso derivasse diminuzione di reddito ad un terreno per l'applicazione del precedente articolo, il proprietario avrà diritto ad un'indennità da stabilirsi a termini della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità.

(È approvato).

## Art. 16.

Tutti i terreni sottoposti al vincolo forestale, giusta il precedente articolo 14, saranno, senz'altra formalità ed agli effetti

della imposta fondiaria, classificati nella categoria inferiore col minimo reddito imponibile della regione.

(È approvato).

## Art. 17.

Nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici sarà stanziato annualmente, per dieci esercizi consecutivi, a partire da quello 1902-903, un fondo di lire 100 mila, per le opere di rimboscimento del bacino idrologico del Sele, e per le spese accessorie inerenti alla tutela della silvicoltura nel bacino medesimo.

(È approvato).

## TITOLO III.

## Disposizioni generali.

## Art. 18.

Le opere inerenti alla costruzione, alla manutenzione, alle riparazioni ordinarie e straordinarie ed all'esercizio dell'Aquedotto, ed alla tutela della silvicoltura nel bacino idrologico del Sele, sono dichiarate di pubblica utilità.

**Presidente.** Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

**Cabrini.** Era pensiero mio, del collega Barbato e di altri, di integrare questa dichiarazione di pubblica utilità con un emendamento il quale impegnasse ad introdurre, come si costuma in altri paesi, nel capitolato di appalto delle clausole tutrici delle condizioni dei lavoratori.

Abbiamo pensato però che la questione è così complessa che sconfinava da un semplice disegno di legge. Non presentiamo quindi il nostro emendamento (*Benissimo!*) e ci riserviamo di sentire il parere del Governo su questa importante questione in sede di interpellanza.

**Presidente.** Pongo ai voti l'articolo 18. Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

## Art. 19.

Il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge sarà approvato con decreto reale.

Avverto che il Ministero a questo articolo propone la seguente aggiunta:

Il Governo del Re è autorizzato a prelevare dai residui del fondo di lire 1,000,000, di cui alla legge 5 maggio 1901, le somme necessarie per la gara internazionale stabilita all'articolo 2, e per le altre spese da